Milano
Comune di Milano

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA ex art. 50 comma 1, lett. b)
del D.Lgs. 36/2023

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DI STRADA CON DISTRIBUZIONE DI CALZE DELLA BEFANA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "LE CALZE DELLA BEFANA AL MUNICIPIO 6 – NATALE 2025"

Milano
Comune di Milano

SEZIONE 1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nel preventivo presentato.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- *Amministrazione* Comune di Milano – Stazione Appaltante;
- *Affidatario* l'Operatore Economico Esecutore del servizio/della fornitura;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto tra l'Amministrazione e l'Affidatario;
- *Prestazione* il servizio/la fornitura oggetto del presente documento
- *Codice* Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- *RUP* Responsabile Unico del Progetto;

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto del presente affidamento, in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 88 del 19 giugno 2025, consta del servizio inerente l'iniziativa "**Le Calze della Befana al Municipio 6 – Natale 2025**".
L'iniziativa prevede la realizzazione di **quattro** spettacoli itineranti, da parte di artisti di strada travestiti da Befane e Babbi Natale, da svolgersi su percorsi prestabiliti in accordo con il Municipio 6, attraverso i quartieri popolari del territorio. Dislocati lungo i percorsi dei predetti cortei si troveranno dei punti di distribuzione ai cittadini di calze della Befana, la cui fornitura rientra anch'essa nell'oggetto del servizio in argomento. Tali calze della Befana, menzionate nei successivi art. 1.4 e 1.6 del presente Capitolato, dovranno essere distribuite a tutta la cittadinanza, in particolare, alle famiglie con bambini.

Milano
Comune di Milano

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il servizio in oggetto, la cui partecipazione è libera e gratuita, è rivolta principalmente alla fascia della popolazione residente nei quartieri popolari siti sul territorio del Municipio 6. Nello specifico i percorsi nelle strade dei Babbi Natali e delle Befane dovranno avere un accompagnamento di musica dal vivo, quale, ad esempio, suonatori di cornamusa, fisarmonica, strumenti a fiato, zampogna, percussioni e dovranno svilupparsi, avendo durata di almeno due ore ciascuno, lungo i seguenti quartieri:

- Quartieri Inganni/Giambellino/Ronchetto: nuovo ponte ciclopedonale
- Quartiere Barona;
- Quartiere Sant'Ambrogio 1 e 2/via Russoli;
- Darsena/via Gola/Pichi

Secondo vari percorsi, che verranno prestabiliti tra il Municipio 6 e l'aggiudicatario, le varie "sfilate" dovranno avere un coinvolgente carattere di animazione, quale, ad esempio, giocolieri, mangiafuoco etc., volto a risvegliare, nell'orario del primo pomeriggio, i cittadini ed invogliarli ad uscire di casa ed a scendere per le strade per aggregarsi ai cortei che, in specifici luoghi dislocati lungo i percorsi, assieme a rappresentanti istituzionali del Municipio 6, gli artisti di strada distribuiranno ai partecipanti le calze della Befana acquistate dal soggetto affidatario.
Le calze della Befana, di tipo tradizionale e confezionate a norma di legge, dovranno contenere dolciumi di buona qualità, in particolare cioccolato e caramelle (ad esclusione di gomme da masticare, marshmallows e similari), e, durante i momenti di animazione e distribuzione delle stesse, dovranno presenziare almeno 4 persone con compito di coordinamento dell'affluenza e della distribuzione.
Gli eventi dovranno essere promossi tramite distribuzione di volantini nelle vie dei quartieri interessati (nei negozi, negli oratori, nelle biblioteche etc), affissione di locandine nei cortili delle case ERP e diffusione tramite social media. Il materiale comunicativo dovrà riportare il titolo dell'evento, esplicitando chiaramente che l'iniziativa è promossa dal Municipio 6 e la sua gratuità.

ART. 1.5 – IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo dovuto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato non potrà superare i **26.000,00 euro**, somma da intendersi inclusiva di ogni onere, tassa, spesa, contributo.
L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 1.6 – ONERI

Sono a carico dell'Affidatario tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

- Costo dell'acquisto di n.3.000 (tremila) calze della Befana, **confezionate a norma di legge, di tipo tradizionale** e aventi un assortimento di alta qualità, comunemente riconosciuta, e comprendente,

Milano
Comune di Milano

soprattutto, cioccolato e caramelle (ad esclusione di gomme da masticare, marshmallows e similari);
- costi dell'organizzazione complessiva dell'iniziativa, comprensivi degli oneri legati alla sicurezza, assicurazione, promozione degli eventi;
- oneri dei professionisti impegnati, eventuali oneri Siae, Empals e di ogni altro onere previdenziale ed assistenziale;
- fornire la certificazione di agibilità Inps comprovante l'avvenuto versamento dei contributi
- ogni genere di permesso e/o autorizzazione;
- ogni altra spesa inerente l'iniziativa che sia dovuta per legge o regolamento;
- dovranno, altresì, essere acquisite tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in relazione alle attività di specie, in particolare per la distribuzione di dolciumi confezionati;
- Il soggetto realizzatore dovrà curare l'organizzazione e la promozione della manifestazione in accordo con il Municipio e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-operativi.

Nessun onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.7 - ORGANIZZAZIONE E SEDI

L'organizzazione complessiva dell'iniziativa, e di tutte le attrezzature necessarie, è a totale carico dell'affidatario, inclusa l'attività di eventuale allestimento sia dei percorsi stradali sia dei luoghi in cui si svolgerà la distribuzione delle calze della Befana ai cittadini ed, infine, il ripristino dello stato dei luoghi al termine del servizio.
Il materiale che non verrà distribuito (calze, contenuto ed eventuali gadgets allegati) dovrà essere rendicontato e riconsegnato presso la sede del Municipio 6.
Nel caso in cui non fosse possibile realizzare uno o più spettacoli di strada, gli eventi saranno realizzati in luoghi successivamente concordati con il Municipio 6.

Milano
Comune di Milano

SEZIONE 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
- il presente Capitolato Speciale e relativi allegati;
- il patto di integrità.

ART. 2.2 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
L'Affidatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Affidatario accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt 3.4 (Cause sopravvenute – sospensione) – 6.3 (recesso) (inserire eventuali altri articoli contenenti clausole vessatorie)
L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.
In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.
Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti
L'Affidatario è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").
Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto.
Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le

Milano
Comune di Milano

garanzie previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite.
I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").
L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.3 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi degli artt. 18 e 55 del D.lgs. 36/2023.
L'Affidatario assolve, una tantum, al pagamento dell'imposta di bollo in proporzione al valore del contratto ai sensi dell'art. 18 co. 10 e all'All. 1.4 al Codice dei Contratti Pubblici.
Per quanto riguarda l' I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 2.4 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'AFFIDATARIO

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Affidatario si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

Milano
Comune di Milano

SEZIONE 3
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'Affidamento del servizio in oggetto dovrà decorrere, indicativamente, **nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2025 ed il 6 gennaio 2026.**
Le date e gli orari delle "sfilate" presso i percorsi cittadini siti nel Municipio 6 dovranno essere concordate con il Municipio 6.

ART. 3.2 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 50 co.6 del D.Lgs. 36/2023, previa verifica dei requisiti dell'affidatario salvo quanto disposto dall'art. 52, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Affidatario, anche in pendenza della stipulazione del contratto. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

ART. 3.3 - VARIAZIONE DELL' ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte del RUP, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Affidatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 3.4 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
La sospensione è disposta dal RUP compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario ed inviato al RUP entro 5 giorni.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Milano
Comune di Milano

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Affidatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
All'Affidatario non è dovuto alcun compenso o indennizzo per la sospensione disposta in conformità a quanto sopradetto.
Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Affidatario chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr art. 121 comma 5 del D.Lgs 36/2023).

ART. 3.5 – REFERENTI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà indicare, prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 20,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:
- partecipare ad incontri preventivi con il RUP per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al RUP tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività;

L'Amministrazione indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Affidatario.

ART. 3.6 – PERSONALE

Obblighi dell'affidatario

Milano
Comune di Milano

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Affidatario è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Affidatario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.
La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Affidatario prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia dell'osservanza dei suddetti obblighi, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (art. 11 comma 6, D.Lgs. 36/2023).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Milano
Comune di Milano

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto, pertanto l'Affidatario dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.7 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

L'affidatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lett. a) del Codice).

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. Le attività specifiche che possono essere affidate al lavoratore autonomo sono esclusivamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie.

ART. 3.8 – SICUREZZA

L'Affidatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Affidatario si obbliga, ai sensi dell'art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato).

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.

Milano
Comune di Milano

È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Milano
Comune di Milano

SEZIONE 4
DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 ANTICIPAZIONE

Non è previsto alcun tipo di anticipazione dei pagamenti.

ART. 4.2– FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

Il Comune di Milano corrisponderà l'importo di cui sopra contro fattura o nota di debito intestata Comune di Milano – Municipio 6, emessa in forma elettronica mediante S.D.I. e accettata se l'affidatario è in possesso di partita IVA, ovvero contro documento contabile non soggetto ad obbligo di fatturazione elettronica se l'affidatario è in possesso del solo codice fiscale; in entrambe i casi previa acquisizione dei seguenti documenti:
- Dichiarazione per la tracciabilità ai sensi art 3 della legge 136/ 2010.
- Relazione all'esito dell'iniziativa contenente tutto quanto utile per la valutazione della stessa (Raggiungimento obiettivi, nro. partecipanti, materiale fotografico dell'evento).

Il DURC, ove necessiti, sarà richiesto dal Municipio 6 all'ente preposto.
L'affidatario, il quale non abbia dipendenti, ne fa apposita dichiarazione separata all'atto della stipula del contratto.
Il termine di liquidazione del pagamento da parte del Municipio 6, salvo ricevimento del DURC ove necessiti, interverrà:
1. in caso di pagamento contro fattura, di norma entro 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione della stessa, purché sia stata consegnata l' integrale documentazione di cui sopra (dichiarazione per la tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 136/ 2010 e relazione sull'esito dell'iniziativa contenente tutto quanto utile per la valutazione della stessa).
2. in caso di pagamento contro documento non soggetto ad obbligo di fatturazione elettronica, di norma entro 30 giorni dalla data di protocollazione della integrale documentazione di cui sopra. (dichiarazione per la tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della legge 136/ 2010 e relazione sull'esito dell'iniziativa contenente tutto quanto utile per la valutazione della stessa). Il pagamento avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conto corrente intestato all'affidatario. In caso di documentazione fiscale che risulti carente o irregolare successivamente all'accettazione il termine di liquidazione e/o il pagamento verranno sospesi dalla data di contestazione dell'Amministrazione. L'Affidatario dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.2 comma 6 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'avvenuto adempimento di tale prescrizione In caso di ritardo di pagamento il saggio degli interessi

Milano
Comune di Milano

è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002, come modificato dal D. Lgs. N. 192 del 09/11/2012.

B – PAGAMENTI

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Al termine dell'iniziativa, per poter procedere alla liquidazione del compenso previsto, il contraente è tenuto ad emettere fattura elettronica che dovrà essere intestata ed inviata a: "Comune di Milano –Municipio 6 – Viale Legioni Romane, 54 – 20147 Milano - P.I. 01199250158". Nella sezione 1.1.4 "Codice Destinatario" di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio O7G0DB che identifica il Settore Decentramento e Servizi al cittadino del Comune di Milano sull'indice delle Pubbliche Amministrazioni. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

1. Riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto);
2. Nella sezione 1.2.6 "Riferimento Amministrazione" dovrà essere indicato il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: 001060000199999, che identifica il Municipio 6;
3. Nella sezione 2.1.2.7 numero CIG (codice identificativo gara);
4. Importo contrattuale espresso in Euro;
5. Eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di Legge;
6. Codice IBAN relativo al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente bancario o postale che, come da dichiarazione acquisita agli atti, è dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010);
7. inserire il provvedimento di approvazione della spesa: determinazione dirigenziale/delibera; La liquidazione potrà avvenire solo tramite ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico del contraente. Il pagamento della fattura/nota di debito o notula, avrà luogo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di protocollazione. In caso di rendicontazione irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'amministrazione. Le parti, derogando convenzionalmente al saggio degli interessi previsto dall' art. 5- comma 1 -del D. Lgs. 9.10.02 n. 231, stabiliscono che il tasso d'interesse, in caso di ritardato pagamento, sia pari al saggio di interesse legale previsto dall' art. 1284 del codice civile. Il contraente al termine dell'iniziativa, per avere diritto al compenso, è tenuto a documentare di avere realizzato il servizio oggetto dell'affidamento. A conclusione del servizio, il contraente dovrà, necessariamente, allegare alla documentazione finale una relazione dettagliata di illustrazione del servizio preferibilmente corredata da materiale fotografico

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Milano
Comune di Milano

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs 36/2023 è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Affidatario fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2 del D.Lgs. 36/2023.
Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punti 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 36/2023.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. 2.14 del D.Lgs. 36/2023.

Milano
Comune di Milano

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - AFFIDATARIO

Non sarà necessario per l' operatore aggiudicatario costituire la cauzione provvisoria, come previsto dal 1 comma dell'art.53 del nuovo codice dei contratti, mentre dovrà prestare una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, dalla quale potrà essere esonerato, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del nuovo codice dei contratti, qualora abbia offerto in sede di gara un miglioramento del prezzo di almeno lo 0,5%.

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario è obbligato a produrre una polizza assicurativa All Risk RC (responsabilità civile) per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza assicurativa, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale minimo: euro 1.500.000,00=(unmilionecinquecentomila/00).

La copertura assicurativa dovrà coprire il periodo compreso tra la data prevista per l'inizio della prestazione e la data contrattualmente prevista per il termine della prestazione. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1). Qualora l'Affidatario sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

Milano
Comune di Milano

SEZIONE 6
NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, comma 2, del D.lgs. 36/2023 l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 122, comma 1, del D.lgs. 36/2023.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi: 1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso; 2. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza; 3. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.8) 4. subappalto non autorizzato; 5. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136; 6. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali; 7. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito anche di una sola delle penali previste dal presente Capitolato; 8. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano.
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni derivati all'Amministrazione, questi ultimi quantificati in non meno del 30% dell'importo contrattuale.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Affidatario.

Milano
Comune di Milano

ART. 6.3 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, Codice delle leggi antimafia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue: - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione; - spese sostenute dall'Appaltatore; - valore dei materiali utili esistenti in magazzino - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.4 - RESPONSABILITA'

L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
È fatto obbligo all'Affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

➢ potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;

➢ accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;

➢ effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Milano
Comune di Milano

ART. 6.6 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali. Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

IL DIRETTORE OPERATIVO AMBITO COORDINAMENTO 2
MUNICIPIO 6

Firmato digitalmente
Gabriella Della Valle

Data della sottoscrizione digitale

Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico